



## REGIONE CAMPANIA

Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque  
e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali  
D.G. 50.17.00 Cicli Integrato delle Acque e dei  
Rifiuti  
Il Direttore

Alla U.O.D. 50.17.05  
[uod.501708@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501708@pec.regione.campania.it)

Alla U.O.D. 50.17.06  
[uod.501708@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501708@pec.regione.campania.it)

Alla U.O.D. 50.17.07  
[uod.501708@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501708@pec.regione.campania.it)

Alla U.O.D. 50.17.08  
[uod.501708@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501708@pec.regione.campania.it)

Alla U.O.D. 50.17.09  
[uod.501708@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501708@pec.regione.campania.it)

e p.c.

Al Vice Presidente della Regione Campania  
On. Fulvio Bonavitacola  
[assessore.bonavitacola@regione.campania.it](mailto:assessore.bonavitacola@regione.campania.it)

**OGGETTO: Linee di indirizzo inerenti all'applicazione dell'art. 208, comma 15, per quanto attiene le operazioni di Recupero R5 ed R13 o R12.**

Premesso che

presso le U.O.D. provinciali pervengono e sono pervenute numerose istanze ex art. 208, comma 15, aventi ad oggetto richieste di autorizzazione di impianti mobili; talune richiedono l'autorizzazione all'esercizio della sola attività di recupero R5, altre, invece, richiedono il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero R5 ed R13 o R12.

CONSIDERATO che

nella generalità dei casi, Il prodotto avviato a recupero attraverso l'operazione R5 necessita di essere sottoposto preliminarmente ad una operazione R13 o R12, tale da renderlo funzionale, attraverso dei trattamenti specifici, alla successiva operazione di recupero; a titolo esemplificativo, un rifiuto inerte, prima dell'operazione di recupero R5, dovrà essere sottoposto a delle operazioni meccaniche (e.g. cernita, frammentazione, vagliatura et altro) indispensabili affinché il rifiuto assumi le dovute caratteristiche qualitative finali, conformi dalle norme tecniche di settore, per poter essere avviato alle successive operazioni di recupero R5.

RILEVATO che:


- per impianto mobile si deve intendere una struttura tecnologica unica o, in casi particolari, un assemblaggio di strutture tecnologiche uniche, che possono essere trasportate e installate in un sito per l'effettuazione di campagne di attività di durata limitata nel tempo non superiore a 180 giorni, salvo deroghe tecnicamente motivate dal proponente da valutare caso per caso;



- per struttura tecnologica unica si intende un unico macchinario o un corpo unico che svolga sostanzialmente un'operazione o una fase di un'operazione di smaltimento e/o recupero, identificabile con marca, modello e numero di matricola;
- nella generalità dei casi, il macchinario che costituisce l'impianto mobile ha, altresì, la funzione di svolgere attività di pretrattamento sui rifiuti, riconducibili alle operazioni R13 e R12, propedeutiche alle attività di recupero R5;
- sono riconducibili alle operazioni di recupero R12 – *“scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”* – tutte le operazioni di pretrattamento sul rifiuto, non riconducibili ad altro codice R, propedeutiche all'esercizio di una delle operazioni indicate da R1 a R11, a titolo esemplificativo e non esaustivo la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione; mentre, per quanto attiene l'operazione di recupero R13 - *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti* - il D.M. 5 febbraio 1998, che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, indica come operazioni di R13 anche attività quali ad esempio la cernita e la separazione. L'art. 6, comma 8, del D.M. stabilisce difatti che l'operazione di recupero “R13 — messa in riserva” è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.

Tanto premesso, si invitano le U.O.D. in indirizzo, nei procedimenti ex art. 208, comma 15, D. Lgs 152/2006, a verificare e disporre il rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio non solo delle operazioni di recupero R5 ma anche delle operazioni funzionali e propedeutiche a siffatte attività di recupero, riconducibili alle operazioni R13 o R12, chiedendo eventualmente in fase di istruttoria di integrare l'istanza estendendola alle dette operazioni.

**Assistente Tecnico D.G.  
Dott. Ivano Spiniello**



**Direttore Generale  
Dott. Antonello Barretta**



**Funzionario 50.17.08  
Dott.ssa Monica Montanaro**

